



COMUNE DI VAILATE
PROVINCIA DI CREMONA



Ambito
Territoriale
Sociale
di Crema

ALLEGATO A

Regolamento Servizi Sociali Ambito Territoriale Sociale di Crema

“DESCRIZIONE DEI SERVIZI”

In accordo con le indicazioni approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 26 novembre 2025

INDICE – SCHEMA

CAPO I – Servizio Sociale Professionale

- A. Accesso al servizio
- B. Valutazione, presa in carico e progetto

CAPO II – Servizi distrettuali domiciliari

- 1. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.- S.A.D.H.)
- 2. Servizio di Telesoccorso
- 3. Assistenza Domiciliare Minori A.D.M.
- 4. Assistenza Domiciliare Educativa Adulti A.D.E.A.

CAPO III – Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

- 5. Centro Socio Educativo (C.S.E.)
- 6. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)
- 7. Servizio di Formazione all'autonomia (S.F.A.)
- 8. Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e con disabilità e in situazione di grave emarginazione

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

- 9. Contributi per l'affido familiare
- 10. Servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni
- 11. Incontri protetti

CAPO V – Servizi comunali

- 12. Servizio Pasti a domicilio
- 13. Servizio di Trasporto Sociale Territoriale
- 14. Contributi ordinari e straordinari (Patti gener-attivi)

CAPO I - Servizio sociale professionale

A. Accesso al servizio

1. Il servizio sociale comunale garantisce la funzione di accoglienza, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'accoglienza è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie ove trovare le soluzioni più idonee al proprio problema, e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione, in particolar modo quando il problema non è chiaro e non sufficientemente esplicito ed è necessario avviare un approfondimento volto alla comprensione e riformulazione del problema inizialmente presentato. Il cittadino grazie ad una consulenza più approfondita potrà rendere più chiaro il problema e potrà essere supportato nel ricollocare le questioni espresse; comprende anche le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune o ad altri servizi territoriali (consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno del cittadino viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione con il servizio sociale comunale.
4. Quando, al termine della fase di accoglienza, a seguito di apposita valutazione, si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita una progettazione individualizzata volta a fronteggiare il problema, da concordare con l'interessato e/o con la sua famiglia con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

B. Valutazione, presa in carico e progetto

Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale referente del caso, in collaborazione – se necessario - con altri servizi. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a sé stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
 - a) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - b) le condizioni di salute;
 - c) la situazione abitativa;

-
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - e) la capacità di assumere decisioni;
 - f) la capacità economica del nucleo familiare;
 - g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali.

Presa in carico

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale referente del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale informatizzata da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento competono all'assistente sociale referente del caso.

Progetto personalizzato

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale referente del caso definisce, in accordo e collaborazione con il richiedente, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.
2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹
3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dal cittadino, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte del cittadino, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

¹ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

CAPO II - Servizi distrettuali domiciliari

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D. – S.A.D.H.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno.
2. Gli interventi S.A.D. e S.A.D.H. mirano al mantenimento dell'autonomia residua della persona, a un recupero e/o arricchimento delle relazioni familiari e sociali in interazione con le famiglie e le risorse formali e informali.

Finalità

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare per soggetti in particolari condizioni di fragilità e/o non autosufficienza (denominato di seguito SAD/SADH) ha la finalità di consentire al cittadino, di conservare la propria autonomia di vita, mediante idonee prestazioni assistenziali, favorendone la permanenza nella propria abitazione e all'interno del proprio ambiente familiare e sociale.
2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
 - a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
 - b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
 - d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone anziane e con disabilità o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
 - a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
 - b) sostegno della rete familiare dell'utente;
 - c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
 - d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Per i casi più complessi è possibile la presenza contemporanea di due operatori.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

2. SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO

Descrizione del servizio

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Finalità

1. Il servizio di Telesoccorso persegue le seguenti finalità:
- a) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali;
 - b) concorrere alla tutela della salute degli utenti;
 - c) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti con disabilità o con particolari patologie, e più precisamente:
- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - b) anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c) adulti con disabilità o affetti da particolari patologie.

Tipologia delle prestazioni

1. Il Telesoccorso è un Servizio che prevede l'installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità. È necessario che il gestore metta a disposizione personale presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere le telefonate ed attivare gli 3 opportuni interventi sia di effettuare telefonate "monitoraggio" ai soggetti in carico.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata su base mensile.

3. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

Finalità

1. Il servizio A.D.M. è finalizzato a favorire la permanenza dei minorenni nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo familiare.

Il servizio è finalizzato alla promozione del benessere e della crescita armonica del minore all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

Destinatari

1. Il servizio ADM è rivolto a tutti i minorenni residenti o con almeno un genitore residente nel Comune.

Sono destinatari del servizio i minorenni e le rispettive famiglie:

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.M. i minorenni destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minorenni e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

2. Il servizio prevede in particolare: interventi di osservazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo familiare, interventi di vigilanza sulla relazione genitori-figli, sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore, attività ludico creative e interventi tesi a favorire lo sviluppo e l'autonomia personale del minore.

3. Se previsto dal progetto individualizzato, il servizio può essere effettuato anche a distanza o in luoghi terzi.

4. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

- 1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.
- 2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

4. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI (A.D.E.A.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare adulti, di seguito denominato "A.D.E.A.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone adulte, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone di norma di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.A. le persone che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio A.D.E.A. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Se previsto dal progetto individualizzato, il servizio può essere effettuato anche a distanza o in luoghi terzi.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

CAPO III - Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

5. Centro Socio Educativo (C.S.E.)

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali C.S.E. si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale² per persone con disabilità, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

Finalità

1. L'integrazione è finalizzata a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
 - b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
 - c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

1. Beneficiario della prestazione qui disciplinata è il cittadino con disabilità medio-lieve che necessita di prestazioni socio-educative.
2. Condizione per accedere all'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto indicato nell'allegato B.

² Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

6. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali C.D.D. si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociosanitario³ per persone con disabilità, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

Finalità

1. L'integrazione è finalizzata a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

- 1. Beneficiarie della prestazione qui disciplinata sono le persone con necessità di sostegno intensivo e notevole compromissione delle autonomie nelle funzioni elementari.
- 2. Condizione per accedere all'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

- 1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto indicato nell'allegato B.

³ Quali Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R 3/2008".

7. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.⁴

Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) sono:
 - a) persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
 - b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.
3. Accedono in via prioritaria al servizio le persone con disabilità che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.

⁴ Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.

8. SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE, CON DISABILITÀ E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, persone con disabilità e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario⁵ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario⁶ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E., liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- alle persone con disabilità ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- alle persone anziane non autosufficienti o con necessità di sostegno intensivo che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte del cittadino richiedente e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile è definita all'interno di un Progetto Personalizzato come indicato nell'allegato B.

2. L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale,⁷ pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali,

⁵ Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁶ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁷ Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. In tali casi l'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che sia stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. In caso di I.S.E.E. elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità mensile, sempre nell'ambito del progetto individualizzato, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'I.S.E.E., l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretizzare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria. Si precisa che:

- una parte significativa delle persone con disabilità beneficia di misura di protezione giuridica (Es. Amministrazione di Sostegno, Tutela, Curatela);

- In tali casi la persona non dispone autonomamente del proprio patrimonio, essendo necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare per ogni atto avente rilievo patrimoniale o dispositivi di risorse;

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

9. CONTRIBUTI PER L 'AFFIDO FAMILIARE

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfetario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono:

- i nuclei affidatari;
- i nuclei sottoscrittori di un progetto educativo;⁸

di minorenni di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

Modalità di erogazione

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfetario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. È altresì riconosciuto un contributo in presenza di sottoscrizione di patto educativo.

2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado⁹ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minorenni fino a due anni e minorenni con disabilità il contributo base è aumentato del 20%.

5. L'importo del contributo economico per l'affido viene determinato nell'allegato B in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci.

Compartecipazione al costo del servizio

1.1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento secondo i criteri indicati nell'allegato B.

⁸ Il progetto educativo non scaturisce da nessun dispositivo e prevede la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Richiede il consenso formale dei genitori e viene sottoscritto dalla famiglia di origine e dalla famiglia ospitante un atto educativo.

⁹ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

10. SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI -

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali.

Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono i minorenni inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.

11. INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori disposti dall'autorità giudiziaria.

Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

Destinatari

Destinatari del servizio sono minorenni sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero-familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

Tipologia delle prestazioni

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.

CAPO V – Servizi comunali

12. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Descrizione del servizio

Il presente articolo disciplina i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio andando ad abrogare il Regolamento approvato con DCC n° 14 del 31.03.2015.

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è una prestazione che integra e completa la gamma delle prestazioni già previste dal servizio di Assistenza Domiciliare, rivolto ad anziani, al fine di consentire la loro permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.
2. Il servizio di pasti a domicilio viene garantito alle persone che ne facciano richiesta e che non siano in grado di provvedervi autonomamente per particolari condizioni di limitata autonomia psico-fisica, per assenza o difficoltà di supporti parentali o amicali.
3. Il servizio può essere richiesto per un periodo temporaneo o per un periodo prolungato.

Destinatari

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Vailate anziani, che si trovino in uno stato di bisogno ed in particolare in almeno una delle seguenti condizioni:

1. le persone anziane (ultra sessantacinquenni) con ridotta capacità di autonomia o inabili (invalidi civili, ciechi assoluti, ecc.) sole, o in coppia, o in famiglia quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità elementari;
2. le persone con gravi difficoltà motorie e sensoriali o stati di malattia tali da comportare la perdita parziale dell'autosufficienza, temporaneamente o permanentemente;
3. le persone in stati di particolare bisogno o di necessità attestate dal Servizio Sociale.

Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra. La mancanza o il venir meno di tali requisiti determinano la non ammissione al servizio o il termine della prestazione.

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il Comune di Vailate si fa carico del servizio di distribuzione pasti a domicilio che consiste nella semplice consegna presso l'abitazione dell'utente del pasto di mezzogiorno senza alcun intervento successivo (sporzionamento, somministrazione, eccetera).
2. Il servizio verrà effettuato dal lunedì al sabato o comunque secondo gli accordi stabiliti con l'ente erogatore;
3. Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti, salvo richiesta di diete specifiche per motivi sanitari certificati, e viene preparato dall'ente erogatore con cui è in convenzione il Comune di Vailate. L'utente avrà la possibilità di richiedere in quali giorni beneficiare del servizio;
4. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori termici ed igienici ed è costituito secondo gli accordi presi tra il Comune e l'ente erogatore;
5. Il trasporto e la consegna al domicilio dei pasti vengono effettuati e gestiti dal Comune attraverso anche accordi con associazioni di volontariato del territorio o accordi con l'ente erogatore;

-
6. Il numero mensile massimo dei beneficiari del servizio varia in base agli accordi vigenti tra il Comune e l'Ente Erogatore, così come le modalità di comunicazione relative alla sospensione/variazione comunicate dagli utenti;
 7. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro quattro giorni precedenti la fornitura eventuali sospensioni occasionali e temporanee dell'erogazione del proprio pasto, fatto salvo cause di forza maggiore come un ricovero ospedaliero urgente o cause gravi di tipo familiare, secondo le diverse modalità concordate con l'Ente Erogatore.
 8. Il costo dei pasti rifiutati o che non vengono ritirati per responsabilità dell'utente è posto a carico dell'utente stesso;
 9. Le modalità di svolgimento del servizio vengono definite all'interno della convenzione in essere tra il Comune di Vailate e l'ente erogante, in corso di validità;

Modalità di accesso

-
1. La domanda di ammissione al servizio pasti deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati, dei loro familiari, Tutore o Amministratore di Sostegno;
 2. Entro 15 giorni dall'acquisizione della domanda l'Ufficio Servizi Sociali:
 - provvede all'istruttoria della stessa ed all'accertamento del possesso dei requisiti fatto salvo le situazioni di estrema urgenza;
 - comunica all'utenza l'ammissione o meno del servizio;
 3. l'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento;
 4. Ai fini dell'istruttoria di cui sopra l'Ufficio Servizi Sociali può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti;
 5. Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra. La mancanza o il venir meno di tali requisiti determinano la non ammissione al servizio o il termine della prestazione.

Sospensioni

Eventuali sospensioni brevi, anche giornaliere, del servizio potranno essere richieste dall'interessato comunicandole direttamente all'Ufficio Servizi Sociali, salvo diverse modalità concordate con l'Ente Erogatore, e secondo quanto indicato nelle Modalità di svolgimento; In caso di sospensione del servizio pasto al domicilio per più di 6 mesi continuativi, il servizio verrà considerato terminato, salvo per motivi di ricovero ospedaliero e/o riabilitativo.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

13. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE **TERRITORIALE**

Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.¹⁰

Finalità

Il servizio è finalizzato a consentire ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone con disabilità, minori con disabilità con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) la frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) minori con disabilità con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) persone con disabilità;
- c) pazienti oncologici e/o emodializzati;
- d) persone anziane o con disabilità non autosufficienti;
- e) situazioni segnalate dal servizio sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori con disabilità con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e le persone prive di rete familiare di supporto. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne e associazioni/enti di terzo settore, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone con disabilità;

2. Il servizio di trasporto sociale territoriale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente-alla struttura di destinazione.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

5. Per accedere al servizio è necessario presentare la domanda di prenotazione all'ufficio servizi sociali almeno una settimana prima della data del trasporto richiesto.

6. Il servizio di trasporto sociale viene svolto in base alle disponibilità dei volontari dell'associazione con cui è in corso una convenzione e/o in base alla disponibilità di risorse interne disponibili a effettuare il servizio;

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

2. Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per i trasporti di minorenni con disabilità connessi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

14. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI e PATTI GENER-ATTIVI

Gli interventi di sostegno economico vengono erogati secondo una logica di valorizzazione delle risorse e delle competenze personali delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione e/o in condizioni di vulnerabilità di natura personale e relazionale, da declinare in un progetto di aiuto personalizzato.

Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹¹ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. L'intervento di sostegno economico può essere anche finalizzato, nella logica del patto gener-attivo, al sostegno di contenuti preventivi e promozionali a favore di singoli e nuclei familiari in condizione di vulnerabilità, nell'ambito di uno specifico progetto personalizzato e/o di gruppo.

Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.
2. Destinatari dell'intervento economico "patto gener-attivo" sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 6 del Regolamento, che si trovino in una condizione di vulnerabilità personale, relazionale e socio-economica.

Tipologia degli interventi

Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari;
- c) Patti gener-attivi.

¹¹ V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con il cittadino richiedente e da questo debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore I.S.E.E. massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;

b) la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede, attraverso appositi criteri di valutazione, alla eventuale definizione dell'ammissibilità al contributo.

5. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:

a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;

b) mancata adesione ad un progetto di aiuto;

c) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.

6. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

8. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Contributi ordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:

-
- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, con disabilità e minorenni);
 - c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
 - d) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, con disabilità e minorenni) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
 - e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, con disabilità e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta Comunale.

Patti gener-attivi

1. Per patto gener-attivo si intende una misura di sostegno economico finalizzata a sostenere progettualità mirate di supporto al singolo e al nucleo familiare che sta vivendo una temporanea situazione di vulnerabilità, per promuovere azioni di natura preventivo promozionale finalizzate all'autonomia e all'integrazione positiva in un contesto socio-relazionale.

2. Si connotano come possibili tipologie di contributo connessi ad un patto gener-attivo le seguenti fattispecie:

- a) accesso a proposte e servizi di natura educativa, ricreativa, di socializzazione e per lo studio assistito da parte di minori;
- b) contributi di solidarietà in misura di contenimento delle problematiche connesse all'accesso e al mantenimento di servizi e soluzioni abitative sia di natura pubblica sia sul mercato privato;
- c) cofinanziamento comunale di misure e interventi connessi a dispositivi regionali e nazionali.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione, nella misura strettamente necessaria e correlata all'obiettivo del patto gener-attivo e al superamento della condizione di bisogno.